



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 ottobre 2016
(OR. en)

12824/16
ADD 2

JAI 793
ASIM 130
CO EUR-PREP 39

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 636 final ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 636 final ANNEX 2.

All.: COM(2016) 636 final ANNEX 2



Bruxelles, 28.9.2016
COM(2016) 636 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 2: Ricollocazioni dall'Italia fino al 27 settembre 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			462
Belgio	130	29	1397
Bulgaria	140		471
Croazia	16	4	374
Cipro	15	10	139
Repubblica ceca	20		1036
Estonia	8		125
Finlandia	380	260	779
Francia	350	231	7115
Germania	510	20	10327
Ungheria			306
<i>Islanda</i>			
Irlanda	20		360
Lettonia	75	8	186
<i>Liechtenstein</i>			
Lituania	60		251
Lussemburgo	60	20	248
Malta	47	26	53
Paesi Bassi	275	178	2150
<i>Norvegia</i>	80		
Polonia	35		1861
Portogallo	388	183	1173
Romania	610	12	1608
Slovacchia			250
Slovenia	30	14	218
Spagna	50	50	2676
Svezia ³	50	39	1388
<i>Svizzera</i>	460	112	
TOTALE	3 809	1 196	34 953

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.